

ALLEGATO I:

CONDIZIONI GENERALI PER GLI APPALTI DI SERVIZI PER AZIONI ESTERNE FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA O DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

INDICE

ARTICOLO 1.	DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 2.	COMUNICAZIONI	3
ARTICOLO 3.	CESSIONE	3
ARTICOLO 4.	SUBAPPALTO.....	4
ARTICOLO 5.	COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI	4
ARTICOLO 6.	ASSISTENZA IN MATERIA DI NORME LOCALI.....	5
ARTICOLO 7.	OBBLIGHI GENERALI.....	5
ARTICOLO 8.	CODICE DEONTOLOGICO	6
ARTICOLO 9.	CONFLITTO D'INTERESSI	7
ARTICOLO 10.	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	7
ARTICOLO 11.	SPECIFICHE E PROGETTI	8
ARTICOLO 12.	INDENNIZZI	8
ARTICOLO 13.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA MEDICA, ASSICURAZIONI E SICUREZZA.....	9
ARTICOLO 14.	DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE	10
ARTICOLO 15.	PORTATA DEI SERVIZI.....	11
ARTICOLO 16.	PERSONALE E ATTREZZATURE	11
ARTICOLO 17.	SOSTITUZIONE DI PERSONALE	12
ARTICOLO 18.	TIROCINANTI	12
ARTICOLO 19.	ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E RITARDI	13
ARTICOLO 20.	MODIFICA DEL CONTRATTO.....	13
ARTICOLO 21.	ORARIO DI LAVORO.....	14
ARTICOLO 22.	DIRITTO ALLE FERIE	15
ARTICOLO 23.	INFORMAZIONI	15
ARTICOLO 24.	REGISTRAZIONI	15
ARTICOLO 25.	VERIFICHE, CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI DA PARTE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA.....	16
ARTICOLO 26.	RELAZIONI INTERMEDIE E FINALI.....	16
ARTICOLO 27.	APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI E DEI DOCUMENTI.....	17
ARTICOLO 28.	VERIFICA DELLE SPESE	17
ARTICOLO 29.	PAGAMENTO E INTERESSI SUL RITARDATO PAGAMENTO.....	18
ARTICOLO 30.	GARANZIA FINANZIARIA	20
ARTICOLO 31.	RECUPERO DEI CREDITI DAL CONTRAENTE.....	21
ARTICOLO 32.	REVISIONE DEI PREZZI.....	21
ARTICOLO 33.	PAGAMENTI A FAVORE DI TERZI	21
ARTICOLO 34.	VIOLAZIONE DEL CONTRATTO	22
ARTICOLO 35.	SOSPENSIONE DEL CONTRATTO.....	22
ARTICOLO 36.	RISOLUZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	23
ARTICOLO 37.	RISOLUZIONE DA PARTE DEL CONTRAENTE	25
ARTICOLO 38.	FORZA MAGGIORE.....	25
ARTICOLO 39.	DECESSO	26

ARTICOLO 40. COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	26
ARTICOLO 41. DIRITTO APPLICABILE	27
ARTICOLO 42. PROTEZIONE DEI DATI	27

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1. DEFINIZIONI

- 1.1. Le rubriche e i titoli delle presenti condizioni generali non devono essere considerati parte delle stesse o essere presi in considerazione nell'interpretazione del contratto.
- 1.2. Se il contesto lo consente, le parole al singolare valgono anche per il plurale e viceversa, e le parole al maschile valgono anche per il femminile e viceversa.
- 1.3. Il termine "Stato" è inteso comprendere i termini Stato o Territorio.
- 1.4. Le parole che indicano persone o parti includono imprese e società e qualsiasi ente dotato di capacità giuridica.
- 1.5. I termini impiegati nelle presenti condizioni generali sono definiti nel "Glossario dei termini" di cui all'allegato A1 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE, che forma parte integrante del contratto.

ARTICOLO 2. COMUNICAZIONI

- 2.1. Salvo diversamente specificato nelle condizioni particolari, le comunicazioni scritte relative al presente contratto tra l'amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto e il contraente devono indicare il titolo e il codice di identificazione del contratto e vengono trasmesse per posta, cablogramma, telex, fax o e-mail oppure recapitate personalmente agli indirizzi pertinenti designati a tal fine dalle parti nelle condizioni particolari.
- 2.2. Se il mittente richiede la conferma dell'avvenuto ricevimento, tale requisito è specificato nella sua comunicazione; la conferma di avvenuto ricevimento della comunicazione è richiesta ogniqualvolta sia stato fissato un termine ultimo per la ricezione. In ogni caso il mittente prende tutte le misure necessarie per assicurare il puntuale recapito della comunicazione.
- 2.3. Qualora il contratto preveda che una parte debba effettuare una comunicazione, esprimere un consenso o un'approvazione, rilasciare un certificato o comunicare una decisione, salvo diversa disposizione, tale comunicazione, consenso, approvazione, certificato o decisione devono essere in forma scritta e i termini "comunicare", "consentire", "certificare", approvare" o "decidere" devono essere intesi in questo senso. Tale consenso, approvazione, certificato o decisione non devono essere rifiutati o ritardati senza motivo.
- 2.4. Qualunque istruzione o ordine verbale deve essere confermato per iscritto.

ARTICOLO 3. CESSIONE

- 3.1. Una cessione è valida soltanto se è un accordo scritto mediante il quale il contraente trasferisce a terzi il proprio contratto, o parte di esso.
- 3.2. Il contraente non può, senza il previo consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, cedere il contratto o parte di esso, o i profitti o gli interessi da esso risultanti, salvo che ciò avvenga mediante:
 - (a) un privilegio a favore degli istituti bancari del contraente per le somme dovute o che saranno dovute ai sensi del contratto; oppure
 - (b) la cessione agli assicuratori del contraente dei suoi diritti di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili, quando gli assicuratori abbiano risarcito i danni o adempiuto le obbligazioni del contraente.

- 3.3. Ai fini della clausola 3.2, l'approvazione di una cessione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice non dispensa il contraente dai suoi obblighi relativi alla parte del contratto già eseguita o a quella non ceduta.
- 3.4. Se il contraente ha ceduto il proprio contratto senza autorizzazione, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare di diritto, senza previa diffida, la sanzione per inadempimento contrattuale prevista agli articoli 34 e 36.
- 3.5. I cessionari devono soddisfare i criteri di ammissibilità per l'aggiudicazione dell'appalto e non devono rientrare nei criteri di esclusione descritti nella documentazione di gara.

ARTICOLO 4. SUBAPPALTO

- 4.1. Un subappalto è valido soltanto se è un accordo scritto mediante il quale il contraente affida a un terzo l'esecuzione di parte del suo contratto. Al riguardo, i singoli esperti ingaggiati per il progetto in qualità di esperti principali o non principali non sono considerati subappaltatori.
- 4.2. Il contraente deve richiedere all'amministrazione aggiudicatrice l'autorizzazione al subappalto. La richiesta deve indicare gli elementi del contratto da subappaltare e l'identità dei subappaltatori. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica al contraente la propria decisione, motivandola in caso di rifiuto dell'autorizzazione.
- 4.3. Il subappalto non crea alcun rapporto contrattuale tra un subappaltatore e l'amministrazione aggiudicatrice.
- 4.4. Il contraente è responsabile degli atti, degli inadempimenti e delle negligenze dei propri subappaltatori e dei loro esperti, agenti o dipendenti come se fossero atti, inadempimenti o negligenze del contraente stesso, dei suoi esperti, agenti o dipendenti. L'approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice del subappalto di una parte del contratto o del subappaltatore incaricato di prestare parte dei servizi non dispensa il contraente da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto.
- 4.5. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto accertino l'incompetenza del subappaltatore ad assolvere i compiti ad esso assegnati, essi possono immediatamente chiedere al contraente di sostituirlo con un subappaltatore avente qualifiche ed esperienza accettabili per l'amministrazione aggiudicatrice o di riprendere personalmente l'attuazione delle prestazioni.
- 4.6. I subappaltatori devono soddisfare i criteri di ammissibilità per l'aggiudicazione dell'appalto e non devono rientrare nei criteri di esclusione descritti nella documentazione di gara.
- 4.7. I servizi che un contraente affida a un subappaltatore non possono essere affidati dal subappaltatore a terzi, salvo diversamente concordato con l'amministrazione aggiudicatrice.
- 4.8. Se il contraente stipula un subappalto senza autorizzazione, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare di diritto, senza previa diffida, la sanzione per inadempimento contrattuale prevista agli articoli 34 e 36.

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

ARTICOLO 5. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- 5.1. L'amministrazione aggiudicatrice fornisce al più presto al contraente tutte le informazioni e/o tutti i documenti di cui dispone che possano essere utili ai fini dell'esecuzione del contratto di appalto. Tali documenti sono restituiti all'amministrazione aggiudicatrice al termine del periodo di attuazione delle prestazioni.

- 5.2. L'amministrazione aggiudicatrice collabora con il contraente per fornire le informazioni che quest'ultimo potrebbe ragionevolmente richiedere ai fini dell'esecuzione dell'appalto.
- 5.3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica al contraente il nome e il recapito del responsabile del progetto.

ARTICOLO 6. ASSISTENZA IN MATERIA DI NORME LOCALI

- 6.1. Il contraente può chiedere l'assistenza dell'amministrazione aggiudicatrice per ottenere copie di leggi e regolamenti, nonché informazioni sulle consuetudini, i provvedimenti o le norme locali dello Stato in cui si devono prestare i servizi, che possano incidere sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del contraente. L'amministrazione aggiudicatrice può fornire l'assistenza richiesta al contraente, a spese di quest'ultimo.
- 6.2. Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di manodopera straniera vigenti nello Stato in cui devono essere forniti i servizi, l'amministrazione aggiudicatrice fornisce ragionevole assistenza al contraente, su sua richiesta, ai fini della presentazione, da parte del contraente, della domanda dei visti e permessi previsti dalla legge dello Stato in cui sono forniti i servizi, inclusi i permessi di lavoro e di soggiorno, per il personale i cui servizi sono considerati necessari dal contraente e dall'amministrazione aggiudicatrice, nonché dei permessi di soggiorno per i familiari.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

ARTICOLO 7. OBBLIGHI GENERALI

- 7.1. Il contraente esegue il contratto con la debita cura, efficienza e diligenza, secondo le migliori prassi professionali.
- 7.2. Il contraente si attiene a tutti gli ordini amministrativi impartiti dal responsabile del progetto. Qualora il contraente ritenga che un ordine amministrativo esiga prestazioni che trascendono l'autorità del responsabile del progetto o l'oggetto del contratto, deve comunicare le sue ragioni al responsabile del progetto. Tale facoltà decade qualora il contraente ometta di effettuare la comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine. La comunicazione non sospende l'esecuzione dell'ordine amministrativo.
- 7.3. Su richiesta, il contraente fornisce senza indugio all'amministrazione aggiudicatrice e alla Commissione europea tutte le informazioni e i documenti riguardanti le condizioni di esecuzione del contratto.
- 7.4. Il contraente rispetta e applica tutte le leggi e i regolamenti vigenti nello Stato beneficiario e assicura il rispetto e l'applicazione di tali leggi e regolamenti anche da parte del proprio personale, delle persone a carico del personale nonché dei propri dipendenti locali. Il contraente garantisce l'amministrazione aggiudicatrice contro ricorsi e azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte del contraente stesso, dei suoi dipendenti e delle persone a loro carico.
- 7.5. Se un fatto imprevisto, un'azione o un'omissione impedisce direttamente o indirettamente, in misura parziale o totale, l'esecuzione del contratto, il contraente ne prende nota immediatamente, di propria iniziativa, e ne riferisce all'amministrazione aggiudicatrice. Nella relazione che invierà a tale riguardo, il contraente deve descrivere il problema e indicare la data in cui si è manifestato e i provvedimenti da lui adottati per garantire il pieno adempimento degli obblighi contrattuali. In tale circostanza, il contraente procede in via prioritaria a risolvere il problema, piuttosto che a determinarne la responsabilità.
- 7.6. Fatte salve le disposizioni della clausola 7.8, il contraente s'impegna a trattare con la massima riservatezza e a non utilizzare né comunicare a terzi le informazioni o i

documenti relativi all'esecuzione del contratto senza la previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente resta vincolato a tale impegno anche dopo il completamento delle prestazioni e ottiene il medesimo impegno da ciascun membro del suo personale. Tuttavia, il riferimento del contratto di appalto ai fini di commercializzazione o di una procedura d'appalto può essere utilizzato senza la previa approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice, tranne nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice dichiara che l'appalto ha carattere riservato.

- 7.7. Qualora il contraente sia una joint venture o un consorzio formato da due o più persone, tutte sono responsabili congiuntamente e solidalmente dell'esecuzione del contratto. La persona designata dal consorzio ad agire per suo conto ai fini del presente contratto è autorizzata a impegnare il consorzio ed è l'unico interlocutore per tutti gli aspetti contrattuali e finanziari. La composizione o la costituzione della joint venture o del consorzio non possono essere modificate senza la previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Qualunque modifica della composizione del consorzio in assenza della previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice può comportare la risoluzione del contratto.
- 7.8. Salvo se diversamente concordato o richiesto dalla Commissione europea, il contraente adotta le misure necessarie per dare adeguata pubblicità al contributo finanziario dell'Unione europea. Tali misure devono essere conformi alle norme del Manuale sulla comunicazione e la visibilità per le azioni esterne dell'UE pubblicato dalla Commissione europea.
- 7.9. Tutti i registri devono essere conservati per 7 anni dopo l'ultimo pagamento effettuato ai sensi del contratto. Questi documenti comprendono qualsiasi documentazione relativa alle entrate e alle uscite e qualsiasi inventario necessari ai fini del controllo dei documenti giustificativi, compresi i fogli di presenza, i biglietti aerei e di trasporto, le buste paga o le fatture relative alle retribuzioni versate agli esperti e le fatture o le ricevute per le spese accessorie. In caso di mancata conservazione dei registri, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare di diritto, senza previa diffida, la sanzione per inadempimento contrattuale prevista agli articoli 34 e 36.

ARTICOLO 8. CODICE DEONTOLOGICO

- 8.1. Il contraente deve agire in ogni momento con imparzialità e come leale consulente, secondo il codice deontologico della sua professione, nonché con l'opportuna discrezione. Si astiene dal fare dichiarazioni pubbliche riguardanti il progetto o i servizi senza la previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente non può in alcun modo assumere impegni per l'amministrazione aggiudicatrice senza il suo previo consenso e, se del caso, indica chiaramente ai terzi l'esistenza di tale obbligo.
- 8.2. Il contraente e il suo personale devono rispettare i diritti umani e si impegnano a non offendere le usanze politiche, culturali e religiose diffuse nello Stato in cui devono essere prestati i servizi.
- 8.3. Il contraente rispetta le norme essenziali del diritto del lavoro convenute a livello internazionale quali le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le convenzioni sulla libertà di associazione e di negoziazione collettiva, nonché le norme sull'abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, delle discriminazioni relative all'impiego e alla professione e del lavoro minorile.
- 8.4. Il contraente o i suoi subappaltatori, agenti o personale non abusano dei poteri loro conferiti per ottenere vantaggi privati. Il contraente o i suoi subappaltatori, agenti o personale non ricevono né accettano di ricevere da alcuno, non offrono né accettano di offrire ad alcuno né procurano ad alcuno doni, regalie, provvigioni o compensi di qualsiasi natura come incentivo o ricompensa per compiere o astenersi dal compiere atti in relazione all'esecuzione del contratto, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di una persona in relazione al contratto. Il

contraente rispetta tutte le leggi, i regolamenti e i codici vigenti in materia di lotta alla corruzione.

- 8.5. I pagamenti al contraente nell'ambito del contratto costituiscono l'unico reddito o vantaggio che può derivare in relazione al contratto. Il contraente e il suo personale devono astenersi dall'esercitare attività o dal ricevere benefici che siano in contrasto con i loro obblighi ai termini del contratto.
- 8.6. L'esecuzione del contratto non comporta il versamento di spese commerciali straordinarie. Le spese commerciali straordinarie riguardano le commissioni non citate nel contratto o non risultanti da un contratto che, in buona e debita forma, faccia riferimento a tale contratto, le commissioni non versate a fronte di un servizio legittimo ed effettivo, le commissioni versate in un paradiso fiscale, nonché le commissioni versate a un beneficiario non chiaramente identificato o a una società con tutte le apparenze di una società di copertura. L'amministrazione aggiudicatrice e la Commissione europea possono procedere ai controlli, documentali o in loco, che ritengano necessari per raccogliere elementi di prova circa presunte spese commerciali straordinarie.

ARTICOLO 9. CONFLITTO D'INTERESSI

- 9.1. Il contraente adotta tutte le misure necessarie per prevenire o far cessare qualsiasi situazione che possa compromettere l'esecuzione oggettiva e imparziale del contratto. Tale conflitto d'interessi potrebbe presentarsi, segnatamente, a causa di interessi economici, di affinità a livello politico o nazionale, di legami familiari o affettivi o in presenza di qualsiasi altro legame rilevante o di interessi condivisi. L'amministrazione aggiudicatrice deve essere informata senza indugio di qualsiasi potenziale conflitto d'interessi che potrebbe insorgere durante l'esecuzione del contratto. In caso di conflitto d'interessi, il contraente adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per risolverlo.
- 9.2. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di verificare l'adeguatezza di siffatte misure e, se necessario, di richiederne altre. Il contraente garantisce che il proprio personale, compresa la direzione, non si trovi in una situazione che potrebbe creare un conflitto d'interessi. Fatti salvi gli obblighi che discendono dal contratto, il contraente è tenuto a sostituire immediatamente e senza alcun indennizzo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice qualunque membro del suo personale esposto a tale rischio.
- 9.3. Il contraente si astiene dall'intrattenere relazioni tali da compromettere la propria indipendenza o quella dei propri collaboratori.
- 9.4. Il contraente limita il proprio ruolo nel quadro del progetto alla prestazione dei servizi descritti nel contratto.
- 9.5. Il contraente e tutti coloro che operano sotto la sua autorità o controllo per l'esecuzione del contratto o qualsiasi altra attività sono esclusi dall'accesso ad altri finanziamenti del bilancio dell'UE/del FES disponibili nell'ambito dello stesso progetto. Tuttavia, il contraente potrà partecipare previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice se è in grado di dimostrare che il suo coinvolgimento nelle fasi precedenti del progetto non costituisce concorrenza sleale.
- 9.6. I funzionari e gli altri agenti della pubblica amministrazione dello Stato in cui devono essere prestati i servizi, indipendentemente dalla loro situazione amministrativa, non possono essere assunti come esperti senza la previa approvazione della Commissione europea.

ARTICOLO 10. SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

- 10.1. Fatta salva l'applicazione di altri rimedi previsti nel contratto, il contraente che si sia reso colpevole di false dichiarazioni, sia incorso in gravi errori o abbia commesso irregolarità

o frodi oppure sia stato dichiarato gravemente inadempiente nell'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali può essere escluso da tutti gli appalti e le sovvenzioni finanziati dall'UE per un massimo di cinque anni dalla data in cui viene accertato l'illecito, confermato previo contraddittorio con il contraente, conformemente al pertinente regolamento finanziario dell'UE. Il periodo può essere aumentato fino a dieci anni in caso di recidiva entro cinque anni dal primo illecito.

- 10.2. In aggiunta o in alternativa alle sanzioni amministrative di cui alla clausola 10.1, il contraente può essere altresì passibile di sanzioni pecuniarie pari al 2-10% del valore totale del contratto. Tale percentuale può essere incrementata fino al 4-20% in caso di recidiva entro cinque anni dalla prima violazione.
- 10.3. Se ha diritto di imporre sanzioni pecuniarie, l'amministrazione aggiudicatrice può detrarre la somma corrispondente dagli importi dovuti al contraente oppure può avvalersi dell'opportuna garanzia.

ARTICOLO 11. SPECIFICHE E PROGETTI

- 11.1. Il contraente prepara tutte le specifiche e i progetti in base a sistemi ammessi e generalmente riconosciuti, che siano accettati dall'amministrazione aggiudicatrice e che tengano conto dei più recenti criteri di progettazione.
- 11.2. Il contraente garantisce che le specifiche e i progetti, nonché tutta la documentazione relativa alla fornitura di beni e servizi per il progetto, siano preparati con imparzialità in modo da garantire la concorrenza nelle offerte.

ARTICOLO 12. INDENNIZZI

- 12.1. Il contraente indennizza, tutela e difende, a proprie spese, l'amministrazione aggiudicatrice e i suoi agenti e dipendenti da tutte le azioni, i ricorsi, le perdite o i danni derivanti da atti o omissioni commessi dal contraente nell'ambito dell'attuazione dei servizi, ivi comprese violazioni di norme giuridiche o di diritti di terzi in materia di brevetti, marchi e altre forme di proprietà intellettuale, quali i diritti d'autore.
- 12.2. Il contraente indennizza, tutela e difende, a proprie spese, l'amministrazione aggiudicatrice e i suoi agenti e dipendenti da tutte le azioni, i ricorsi, le perdite o i danni derivanti dall'attuazione del contratto da parte del contraente stesso, purché:
 - a) tali azioni, richieste, perdite o danni siano comunicati al contraente entro 30 giorni dalla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice ne è venuta a conoscenza;
 - b) la responsabilità del contraente verso l'amministrazione aggiudicatrice sia limitata a un importo pari a quello del valore dell'appalto e tale limite non si applichi a perdite o a danni cagionati a terzi dal contraente ovvero dal comportamento doloso del contraente;
 - c) la responsabilità del contraente sia limitata ad azioni, ricorsi, perdite o danni direttamente causati dall'inottemperanza degli obblighi contrattuali da parte del contraente stesso e non comprenda la responsabilità per eventi imprevedibili, direttamente o indirettamente derivanti da detta inottemperanza.
- 12.3. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente pone rimedio, a proprie spese, a eventuali difetti nell'attuazione dei servizi, qualora egli non abbia ottemperato ai propri obblighi contrattuali.
- 12.4. Il contraente non ha alcuna responsabilità per azioni, richieste, perdite o danni causati:
 - a) dal fatto che l'amministrazione aggiudicatrice abbia omesso di dar seguito a una raccomandazione o abbia ignorato atti, decisioni o raccomandazioni del contraente

oppure abbia chiesto al contraente di attuare una decisione o una raccomandazione su cui quest'ultimo non sia d'accordo o sulla quale esprima serie riserve; oppure

b) da un'esecuzione inesatta delle istruzioni del contraente da parte di agenti, dipendenti o contraenti esterni dell'amministrazione aggiudicatrice.

12.5. Dopo aver ultimato l'attuazione dei servizi, il contraente rimane responsabile di eventuali violazioni dei propri obblighi contrattuali per il periodo stabilito dalla normativa che disciplina il contratto.

ARTICOLO 13. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA MEDICA, ASSICURAZIONI E SICUREZZA

13.1. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al contraente e/o al personale di quest'ultimo addetto alla prestazione dei servizi di sottoporsi a visita medica presso un medico qualificato prima di lasciare la propria sede di residenza abituale e il contraente trasmette al più presto all'amministrazione aggiudicatrice un certificato medico che indichi se gli esperti sono o non sono idonei ad attuare i servizi richiesti.

13.2. Per il periodo di attuazione delle prestazioni, il contraente deve dimostrare che è stata sottoscritta un'assicurazione malattia a suo nome e per le altre persone da lui assunte o ingaggiate nel quadro dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice non risponde in alcun modo delle spese mediche del contraente.

13.3. Entro i 20 giorni successivi alla firma del contratto, il contraente stipula e mantiene in vigore una polizza di assicurazione globale per un importo pari alla somma più elevata tra il massimale previsto dalla legge dello Stato beneficiario e l'importo previsto dalla legge dello Stato in cui si trova la sede del contraente, che, per tutto il periodo di attuazione delle prestazioni, copra i seguenti aspetti:

(a) responsabilità del contraente in caso di malattia o infortunio sul lavoro dei suoi dipendenti, compreso il costo del rimpatrio per motivi di salute;

(b) perdita o danno delle attrezzature dell'amministrazione aggiudicatrice impiegate per l'esecuzione del contratto;

(c) responsabilità civile in caso di sinistri causati a terzi o all'amministrazione aggiudicatrice e a qualsiasi dipendente di quest'ultima nell'ambito dell'esecuzione del contratto;

(d) decesso per infortunio o invalidità permanente a seguito di lesioni subite in relazione all'esecuzione del contratto.

13.4. Il contraente deve altresì stipulare una polizza assicurativa che copra la perdita o il danneggiamento dei beni personali dei propri dipendenti, degli esperti e dei loro familiari situati nello Stato beneficiario.

13.5. Il contraente è tenuto a fornire la prova dell'avvenuta sottoscrizione della polizza assicurativa e del regolare versamento dei premi senza indugio quando richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dal responsabile del progetto.

13.6. Il contraente è tenuto ad adottare misure di sicurezza per i propri dipendenti, gli esperti e i loro familiari situati nello Stato beneficiario proporzionate al pericolo fisico che essi corrono.

13.7. Il contraente è altresì tenuto a controllare il livello di rischio fisico a cui sono esposti i propri dipendenti, gli esperti e i loro familiari situati nello Stato beneficiario e a informare l'amministrazione aggiudicatrice della situazione. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice o il contraente vengano a conoscenza di un'imminente minaccia o di un pericolo per la vita o per l'incolumità di un dipendente, di un esperto o di un loro

familiare, il contraente può agire immediatamente per mettere in sicurezza i soggetti coinvolti. Qualora il contraente agisca in tal senso, ciò deve essere comunicato immediatamente al responsabile del progetto e può comportare la sospensione del contratto ai sensi dell'articolo 35.

ARTICOLO 14. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

- 14.1. Un "risultato" è ogni prodotto conseguito nell'attuazione del contratto e fornito come tale dal contraente.
- 14.2. La proprietà di tutti i risultati elencati nel capitolato d'onori e nell'offerta allegata al contratto e dei relativi diritti, compresi i diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, nonché tutte le soluzioni tecnologiche e le informazioni ivi contenute, ottenuti in esecuzione del contratto, è irrevocabilmente e integralmente attribuita all'amministrazione aggiudicatrice a partire dal momento in cui tali risultati o diritti le sono consegnati ed essa li accetta. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre liberamente e in particolare può conservare, modificare, tradurre, esporre, riprodurre, pubblicare o comunicare con qualsiasi mezzo, nonché cedere o trasferire tali risultati o diritti, come ritiene opportuno.
- 14.3. Per motivi di chiarezza e all'occorrenza, tali attribuzioni di diritti sono inoltre considerate un trasferimento effettivo di diritti dal contraente all'amministrazione aggiudicatrice.
- 14.4. La suddetta attribuzione di diritti all'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del presente contratto si estende a tutti i territori su scala mondiale ed è valida per l'intera durata della protezione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale, salvo diversamente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice e dal contraente.
- 14.5. Il contraente assicura che i risultati consegnati non formano oggetto di diritti o pretese di terzi, neanche in relazione a diritti preesistenti ai fini di ogni utilizzo previsto dall'amministrazione aggiudicatrice. Se l'amministrazione aggiudicatrice lo richiede, il contraente fornisce prova esauriente della proprietà o dei diritti di utilizzare tutti i diritti necessari, nonché di tutti i pertinenti accordi del o dei creatori.
- 14.6. Tutte le relazioni e i dati quali mappe, grafici, piani, specifiche, progetti, statistiche, calcoli, formati e dati delle banche dati, software e documenti giustificativi o materiali acquisiti, compilati o elaborati dal contraente nell'ambito dell'esecuzione del contratto, nonché ogni prodotto dell'attuazione del contratto, sono di proprietà esclusiva dell'amministrazione aggiudicatrice salvo diversamente indicato. Una volta completato il contratto, il contraente consegna all'amministrazione aggiudicatrice tutti i suddetti dati e documenti. Il contraente non deve conservare copie di tali documenti e dati, né utilizzarli per fini estranei al contratto senza la previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 14.7. Il contraente non pubblica articoli relativi ai servizi, o vi fa riferimento nell'esecuzione di servizi per altri, né divulga informazioni ottenute nel corso del contratto per scopi diversi dalla sua esecuzione, senza previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 14.8. La consegna dei risultati da parte del contraente costituisce la garanzia che il suddetto trasferimento di diritti non viola disposizioni di legge né lede i diritti di altri e che egli è in possesso dei pertinenti diritti o poteri di effettuare il trasferimento. Il contraente garantisce altresì di aver versato o di aver accertato l'avvenuto versamento di tutti i tributi e pagamenti, inclusi gli onorari delle società di gestione collettiva, relativi ai risultati finali.
- 14.9. Il contraente indennizzerà e solleverà l'amministrazione aggiudicatrice dal risarcimento di tutti i danni e costi sostenuti in relazione a qualsiasi pretesa rivendicata da terzi compresi i creatori e gli intermediari per qualsiasi presunta violazione di proprietà intellettuale, industriale o altro diritto fondato sull'uso dell'amministrazione aggiudicatrice, come specificato nel contratto, di brevetti, licenze, piani, progetti,

modelli, marchi di fabbrica o di commercio, tranne nel caso in cui l'infrazione derivi dall'osservanza del progetto o delle specifiche forniti dall'amministrazione aggiudicatrice.

NATURA DEI SERVIZI

ARTICOLO 15. PORTATA DEI SERVIZI

- 15.1. La portata dei servizi è specificata nell'allegato II e nell'allegato III.
- 15.2. Qualora l'oggetto dell'appalto sia la prestazione di consulenza all'amministrazione aggiudicatrice e/o al responsabile del progetto relativamente a tutti gli aspetti tecnici del progetto che possono sorgere nell'ambito della sua attuazione, il contraente non ha responsabilità decisionale.
- 15.3. Qualora si tratti di un contratto di gestione dell'attuazione del progetto, il contraente assume tutte le mansioni di gestione inerenti al controllo dell'attuazione del progetto, sotto l'autorità del responsabile del progetto.
- 15.4. Qualora il contraente debba preparare la documentazione di gara, deve includervi tutti i documenti necessari per consultare contraenti, produttori e fornitori qualificati e per preparare procedure di gara in vista dell'esecuzione dei lavori o delle forniture oppure della prestazione dei servizi oggetto dell'invito a presentare offerte. L'amministrazione aggiudicatrice fornisce al contraente le informazioni necessarie per redigere la parte amministrativa della documentazione di gara.

ARTICOLO 16. PERSONALE E ATTREZZATURE

- 16.1. Per i contratti basati sugli onorari, il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i nomi del personale che intende impiegare per l'attuazione delle prestazioni, ad eccezione degli esperti principali, i cui curriculum vitae sono compresi nell'allegato IV. L'allegato II e/o l'allegato III indicano il livello minimo in termini di formazione, qualifiche ed esperienza del personale e, se del caso, la specializzazione richiesta. L'amministrazione aggiudicatrice può opporsi alla scelta operata dal contraente riguardo al personale.
- 16.2. Il personale addetto al progetto e approvato dall'amministrazione aggiudicatrice prende servizio alla data o entro il periodo fissato nell'allegato II e/o nell'allegato III o, altrimenti, alla data o entro i termini comunicati al contraente dall'amministrazione aggiudicatrice o dal responsabile del progetto.
- 16.3. Salvo diversamente previsto nel contratto, il personale impiegato risiede in prossimità della sede di lavoro. Qualora parte dei servizi debba essere eseguita fuori dallo Stato beneficiario, il contraente comunica al responsabile del progetto i nomi e le qualifiche dei membri del personale assegnati a questa parte dei servizi.
- 16.4. Il contraente:
 - (a) trasmette al responsabile del progetto, entro 30 giorni dalla firma del contratto da parte di entrambe le parti, il calendario proposto per l'assegnazione del personale;
 - (b) comunica al responsabile del progetto la data di arrivo e di partenza di ciascun membro del personale;
 - (c) sottopone tempestivamente all'attenzione del responsabile del progetto, che deve darne approvazione, eventuali richieste di nomina di esperti non principali.
- 16.5. Il contraente adotta tutte le misure necessarie per dotare e continuare a dotare il personale delle attrezzature e del sostegno utili affinché esso possa adempiere i propri obblighi specifici in maniera efficiente.

- 16.6. L'assunzione di un esperto da parte del contraente non può in alcun caso creare rapporti contrattuali tra l'esperto e l'amministrazione aggiudicatrice.

ARTICOLO 17. SOSTITUZIONE DI PERSONALE

- 17.1. Il contraente non apporta modifiche al personale autorizzato senza la previa approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente, di propria iniziativa, è tenuto a proporre una sostituzione nei casi seguenti:
- (a) in caso di decesso, malattia o infortunio di un membro del personale autorizzato;
 - (b) qualora la sostituzione di un membro del personale autorizzato divenga necessaria per qualsiasi altro motivo che esuli dal controllo del contraente (per esempio, dimissioni ecc.).
- 17.2. Inoltre, durante l'esecuzione, e sulla base di una domanda scritta e motivata, a seguito della quale il contraente presenta le proprie osservazioni e quelle del suo personale autorizzato, l'amministrazione aggiudicatrice può ordinare che sia sostituito un membro del personale autorizzato.
- 17.3. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di un membro del personale autorizzato, il sostituto deve possedere almeno le stesse qualifiche e la stessa esperienza e la sua retribuzione non può essere superiore a quella della persona sostituita. Nel caso in cui il contraente non sia in grado di fornire un sostituto con le medesime qualifiche e/o esperienza, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di risolvere il contratto se la corretta esecuzione ne risulta pregiudicata oppure, qualora essa ritenga che ciò non si verificherà, può accettare la sostituzione purché vengano nuovamente negoziati i compensi del sostituto affinché rispecchino l'appropriato livello retributivo.
- 17.4. I costi aggiuntivi sostenuti per la sostituzione di un membro del personale autorizzato sono a carico del contraente. L'amministrazione aggiudicatrice non effettua alcun pagamento per il periodo di assenza del membro del personale autorizzato da sostituire. La sostituzione del membro del personale autorizzato il cui nome compaia nell'allegato IV del contratto deve essere proposta dal contraente entro 15 giorni di calendario dal primo giorno di assenza del membro del personale. Qualora, dopo tale periodo, il contraente non proponga un sostituto ai sensi della clausola 17.3, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare una penale fino al 10% dei rimanenti onorari dell'esperto da sostituire. L'amministrazione aggiudicatrice deve approvare o respingere la proposta di sostituzione entro 30 giorni.
- 17.5. Allo Stato beneficiario può essere comunicata l'identità del personale autorizzato che si propone di aggiungere o di sostituire nel contratto, al fine di ottenerne l'approvazione. Lo Stato beneficiario può rifiutare l'approvazione soltanto presentando per iscritto obiezioni debitamente motivate e circostanziate all'amministrazione aggiudicatrice entro 15 giorni dalla data di richiesta dell'approvazione.

ARTICOLO 18. TIROCINANTI

- 18.1. Il contraente, per il periodo di attuazione delle prestazioni e se richiesto nel capitolato d'onori, si impegna a formare i tirocinanti a lui assegnati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del contratto di appalto.
- 18.2. La formazione impartita dal contraente ai tirocinanti non conferisce loro la qualifica di suoi dipendenti. Tuttavia, essi devono agire conformemente alle istruzioni del contraente e alle disposizioni dell'articolo 8, come se fossero suoi dipendenti. Con richiesta scritta motivata, il contraente può ottenere la sostituzione di un tirocinante il cui lavoro o comportamento siano insoddisfacenti.
- 18.3. Salvo disposizioni contrarie del contratto, la retribuzione dei tirocinanti, le loro spese di viaggio e di soggiorno e tutte le altre spese da essi sostenute sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.

- 18.4. Il contraente riferisce a intervalli trimestrali all'amministrazione aggiudicatrice in merito alla formazione dei tirocinanti. Poco prima del termine del periodo di attuazione delle prestazioni, il contraente redige una relazione sull'esito della formazione, accompagnata da una valutazione delle qualifiche ottenute dai tirocinanti, in vista del loro impiego futuro. La forma di tali relazioni e le modalità della loro presentazione sono definite nel capitolato d'onere.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 19. ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E RITARDI

- 19.1. Le condizioni particolari fissano la data in cui avrà inizio l'attuazione delle prestazioni.
- 19.2. Il periodo di attuazione delle prestazioni inizia alla data fissata conformemente alla clausola 19.1 ed è indicato nelle condizioni particolari, fatte salve le proroghe del termine eventualmente concesse.
- 19.3. Qualora il contraente non esegua i servizi entro il periodo di attuazione delle prestazioni specificato nel contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, senza previa diffida e fatti salvi gli altri rimedi previsti dal contratto, ha diritto di percepire una penale per ogni giorno intercorrente tra la scadenza del periodo di attuazione delle prestazioni indicato nel contratto e la data effettiva del completamento di tali prestazioni.
- 19.4. L'importo giornaliero della penale è calcolato dividendo il valore dell'appalto per il numero di giorni del periodo di attuazione delle prestazioni, fino ad un massimo del 15% del valore totale del contratto.
- 19.5. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito il diritto al 15% del valore del contratto, essa può, previa comunicazione al contraente:
- (a) risolvere il contratto e
 - (b) stipulare un contratto con un terzo per il completamento dei servizi, a spese del contraente.

ARTICOLO 20. MODIFICA DEL CONTRATTO

- 20.1. Ogni modifica del contratto che incide sul suo oggetto o sul suo campo di applicazione, quali la modifica dell'importo totale del contratto, la sostituzione di personale autorizzato il cui curriculum vitae sia parte del contratto e la modifica del periodo di attuazione devono essere formalizzate mediante un addendum. Un addendum per modifica del contratto può essere richiesto da entrambe le parti in base ai seguenti principi:
- a) un addendum per la modifica può essere richiesto soltanto durante il periodo di esecuzione del contratto;
 - b) qualsiasi domanda, da parte del contraente, di un addendum deve essere presentata per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice almeno trenta giorni prima della data in cui l'addendum dovrebbe entrare in vigore. In caso di circostanze particolari debitamente giustificate dal contraente, l'amministrazione aggiudicatrice può accettare un diverso periodo di preavviso.

L'amministrazione aggiudicatrice comunica al contraente la propria decisione in merito alla sua domanda entro 30 giorni dal ricevimento. Nessuna modifica può avvenire automaticamente senza la conferma scritta dell'amministrazione aggiudicatrice.

- 20.2. Inoltre, il responsabile del progetto ha il potere di emettere ordini amministrativi che richiedono una modifica del contratto che non incide sul suo oggetto o campo di applicazione, anche su richiesta del contraente, in base ai seguenti principi:

- a) dette modifiche possono riguardare aggiunte, omissioni, sostituzioni, variazioni in termini di qualità, quantità, sequenza specificata, metodo o calendario di attuazione dei servizi;
- b) prima di emettere un ordine amministrativo, il responsabile del progetto informa il contraente della natura e della forma della proposta di modifica.

Il contraente dovrà presentare tempestivamente al responsabile del progetto una proposta scritta contenente:

- i) tutte le misure necessarie per conformarsi alla modifica richiesta,
- ii) un calendario aggiornato per l'attuazione delle prestazioni e,
- iii) se necessario, una proposta di rettifica finanziaria al contratto, secondo la tariffa contrattuale se le prestazioni sono simili. Qualora le prestazioni non siano simili, le tariffe contrattuali sono applicate se ragionevoli.

Dopo aver ricevuto la proposta del contraente, il responsabile del progetto decide al più presto se la modifica debba essere effettuata o no.

In caso affermativo, egli ne informa il contraente emettendo un ordine amministrativo che stabilisce che il contraente effettuerà la modifica ai prezzi e alle condizioni contenuti nella proposta del contraente o come modificato dal responsabile del progetto di concerto con il contraente.

- c) Ricevuto l'ordine amministrativo, il contraente dovrà effettuare le modifiche specificate in tale ordine amministrativo come se tali modifiche fossero state stabilite nel contratto stesso.
- d) Per i contratti basati sugli onorari, gli ordini amministrativi che incidono sul bilancio contrattuale sono limitati ai trasferimenti nell'ambito degli onorari, o ai trasferimenti dagli onorari alle spese accessorie, entro i limiti di cui alla clausola 20.3.
- e) Per i contratti a compenso forfettario, gli ordini amministrativi non possono incidere sul bilancio contrattuale.

- 20.3. Una modifica, apportata tramite addendum o un ordine amministrativo, non può in nessun caso diminuire l'importo nel bilancio stanziato per la verifica delle spese, né modificare le condizioni di aggiudicazione vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto.
- 20.4. Nessuna modifica può essere effettuata dal contraente in assenza di un ordine amministrativo o di un addendum al contratto; il contraente che effettua una siffatta modifica se ne assume il rischio finanziario.
- 20.5. Qualora si renda necessaria una modifica per inadempimento o violazione del contratto da parte del contraente, i costi supplementari imputabili a tale modifica sono a suo carico.
- 20.6. Il contraente è tenuto a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi variazione d'indirizzo e di coordinate bancarie, tramite il modulo che figura nell'allegato VI per comunicare eventuali variazioni delle coordinate bancarie. L'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di opporsi alla variazione di conto bancario da parte del contraente. Il contraente è tenuto a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi modifica del revisore contabile, che l'amministrazione aggiudicatrice deve approvare.

ARTICOLO 21. ORARIO DI LAVORO

- 21.1. I giorni e le ore di lavoro del contraente o del suo personale devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti e alle consuetudini dello Stato in cui i servizi devono essere prestati e alle esigenze dei servizi.

ARTICOLO 22. DIRITTO ALLE FERIE

- 22.1. Con riferimento ai contratti basati sugli onorari, le ferie annuali di cui fruire durante il periodo di attuazione delle prestazioni devono essere ogni volta approvate dal responsabile del progetto.
- 22.2. Per quanto riguarda i contratti basati sugli onorari, si considera che le tariffe tengano conto delle ferie annuali del personale del contraente, di durata fino a 2 mesi, durante il periodo di attuazione delle prestazioni. Pertanto, i giorni di ferie non sono considerati come giorni lavorativi.
- 22.3. Il personale del contraente non ha diritto a congedi per malattia o a permessi occasionali, a condizione tuttavia che il responsabile del progetto possa, a sua completa discrezione per gravi motivi familiari o di altra natura, autorizzare il personale del contraente a fruire di un congedo non retribuito durante il periodo di attuazione delle prestazioni.

ARTICOLO 23. INFORMAZIONI

- 23.1. Il contraente è tenuto a fornire le informazioni relative ai servizi e al progetto al responsabile del progetto, alla Commissione europea, alla Corte dei conti europea o a chiunque sia autorizzato dall'amministrazione aggiudicatrice.
- 23.2. Il contraente consentirà al responsabile del progetto o a chiunque sia autorizzato dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero all'amministrazione aggiudicatrice stessa di esaminare o controllare le registrazioni e i dati contabili relativi ai servizi, nonché di farne copia durante e dopo la fornitura di detti servizi.

ARTICOLO 24. REGISTRAZIONI

- 24.1. Il contraente registra e contabilizza in modo accurato e sistematico i servizi nella forma e con le informazioni sufficienti per dimostrare con precisione che il numero di giorni lavorativi e i costi accessori effettivi indicati nella fattura o nelle fatture del contraente sono stati regolarmente destinati all'esecuzione dei servizi.
- 24.2. Per quanto riguarda i contratti basati sugli onorari, il contraente è tenuto a conservare i fogli di presenza in cui sono registrati i giorni o le ore di lavoro del suo personale. I fogli di presenza compilati dagli esperti devono essere validati su base mensile dal contraente e approvati dal responsabile del progetto o da chiunque sia autorizzato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'amministrazione aggiudicatrice stessa. Gli importi fatturati dal contraente devono corrispondere ai fogli di presenza. È possibile includere tra i giorni o le ore registrati nei suddetti fogli di presenza, a seconda del caso, il tempo esclusivamente utilizzato per spostamenti resi necessari dall'attuazione del contratto, in base al percorso più diretto. Il tempo che gli esperti dedicano ai viaggi in occasione del trasferimento verso e dallo Stato beneficiario nonché ai viaggi intrapresi in occasione dei congedi non è conteggiato come giorni lavorativi. Un giorno lavorato equivale ad almeno 7 ore lavorate. Per tutti gli esperti, ai fini della fatturazione, il relativo contributo in termini di tempo va arrotondato al primo numero intero di giorni lavorati.
- 24.3. Tutti i registri devono essere conservati per sette anni dopo il pagamento finale effettuato ai sensi del contratto. Questi documenti comprendono qualsiasi documentazione relativa alle entrate e alle uscite e qualsiasi inventario necessari ai fini del controllo dei documenti giustificativi, compresi i fogli di presenza, i biglietti aerei e di trasporto, le buste paga per le retribuzioni versate agli esperti e le fatture o le ricevute per le spese

accessorie. La mancata conservazione dei suddetti documenti costituisce una violazione del contratto e può comportarne la risoluzione.

ARTICOLO 25. VERIFICHE, CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI DA PARTE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

- 25.1. Il contraente è tenuto a consentire alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti europea di verificare l'esecuzione del contratto mediante l'esame dei documenti e copia degli stessi o mediante controlli in loco, compresi controlli dei documenti originali. Per effettuare tali verifiche e revisioni contabili, i menzionati organismi dell'Unione europea sono autorizzati a svolgere un audit completo, se necessario, sulla base dei documenti giustificativi dei conti, dei documenti contabili o di qualsiasi altro documento attinente al finanziamento del contratto. Il contraente garantisce, in qualsiasi ragionevole momento, l'accesso in loco, in particolare ai propri uffici, ai dati informatici e ai dati contabili nonché a tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'audit, comprese le informazioni sulle singole retribuzioni delle persone che partecipano al contratto. Il contraente assicura che le informazioni siano prontamente disponibili al momento dell'audit e che, se richiesto, siano consegnate in un formato appropriato. Tali controlli possono aver luogo fino a sette anni dopo il pagamento finale.
- 25.2. Il contraente consente altresì all'Ufficio europeo per la lotta antifrode di eseguire controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste nella legislazione dell'Unione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e altre irregolarità.
- 25.3. A tal fine, il contraente si impegna a fornire accesso adeguato al personale o agli agenti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea presso i cantieri e i luoghi di esecuzione del contratto, nonché a consentire l'accesso ai propri sistemi informatici, a tutti i documenti e alle banche dati relativi alla gestione tecnica e finanziaria del progetto e a prendere tutte le misure necessarie ad agevolarne il lavoro. L'accesso accordato agli agenti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea avviene secondo i principi della riservatezza nei confronti di terzi, fatti salvi i vincoli di diritto pubblico a cui essi sono soggetti. I documenti devono essere facilmente accessibili e archiviati in maniera da agevolarne l'esame. Il contraente è tenuto ad informare l'amministrazione aggiudicatrice della loro precisa ubicazione.
- 25.4. Il contraente garantisce che il diritto della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea di effettuare revisioni contabili, verifiche e controlli è parimenti applicabile a qualsiasi subappaltatore o a qualsiasi altra parte beneficiaria di fondi del bilancio dell'UE o del FES, alle stesse condizioni e in base alle stesse norme di cui al presente articolo.

ARTICOLO 26. RELAZIONI INTERMEDIE E FINALI

- 26.1. Salvo diversamente previsto nel capitolato d'onori, il contraente redige relazioni intermedie e una relazione finale durante il periodo di attuazione delle prestazioni. Tali relazioni constano di due parti: una illustrativa e un'altra finanziaria. Il formato delle relazioni deve essere quello comunicato dal responsabile del progetto al contraente durante il periodo di attuazione delle prestazioni.
- 26.2. Tutte le fatture devono essere corredate di una relazione intermedia o finale. Tutte le fatture relative a contratti basati sugli onorari devono altresì essere corredate di una relazione finanziaria aggiornata e della fattura dei costi effettivi della verifica delle spese. La struttura della relazione finanziaria, intermedia o finale, è identica a quella del bilancio approvato nel contratto (allegato V). Tale relazione finanziaria indica almeno le spese del periodo di rendicontazione, le spese cumulative e il saldo disponibile.

- 26.3. Immediatamente prima del termine del periodo di attuazione delle prestazioni, il contraente redige una relazione finale sullo stato di avanzamento alla quale allega, se opportuno, uno studio critico degli eventuali problemi di rilievo emersi nel corso dell'esecuzione del contratto.
- 26.4. Tale relazione finale sullo stato di avanzamento è trasmessa al responsabile del progetto non oltre 60 giorni dopo il termine del periodo di attuazione delle prestazioni. Essa non è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice.
- 26.5. Qualora l'appalto sia eseguito in fasi, la realizzazione di ciascuna fase formerà l'oggetto di una relazione finale sullo stato di avanzamento a cura del contraente.
- 26.6. Le relazioni intermedia e finale sullo stato di avanzamento sono disciplinate dall'articolo 14.

ARTICOLO 27. APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI E DEI DOCUMENTI

- 27.1. L'approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice delle relazioni e dei documenti redatti e trasmessi dal contraente attesta che essi ottemperano ai termini contrattuali.
- 27.2. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice approvi una relazione o un documento a condizione che il contraente vi apporti modifiche, essa fissa un periodo di tempo entro cui procedere alle modifiche richieste.
- 27.3. Se la relazione finale sullo stato di avanzamento non è approvata, viene automaticamente attivata la procedura di composizione delle controversie.
- 27.4. Qualora l'appalto sia eseguito in fasi, la realizzazione di ciascuna fase è subordinata all'approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, della fase precedente, salvo nel caso in cui le fasi siano eseguite contemporaneamente.

PAGAMENTI E RECUPERO CREDITI

ARTICOLO 28. VERIFICA DELLE SPESE

- 28.1. Non è prevista la preparazione di una relazione sulla verifica delle spese per i contratti con compenso forfettario.
- 28.2. Prima che vengano effettuati i pagamenti per i contratti basati sugli onorari, un revisore esterno deve esaminare e verificare le fatture e le relazioni finanziarie inviate dal contraente all'amministrazione aggiudicatrice. Il revisore deve soddisfare le prescrizioni del capitolato d'onori per la verifica delle spese e deve essere approvato dall'amministrazione aggiudicatrice.
- 28.3. Il revisore deve accertarsi che sia dimostrato in maniera pertinente, sufficiente e attendibile che:
 - (a) gli esperti impiegati dal contraente per l'appalto abbiano lavorato secondo le indicazioni contenute nel contratto (come confermato da prove di terzi indipendenti, ove possibile) per il numero di giorni indicato nelle fatture del contraente e nelle tabelle di rendicontazione finanziaria allegate alle relazioni intermedie sullo stato di avanzamento, e
 - (b) le spese accessorie dichiarate siano state effettivamente e necessariamente sostenute dal contraente in base alle condizioni di cui al capitolato d'onori del contratto.
 - (c) In base alla sua verifica, il revisore presenta al contraente una relazione sulla verifica delle spese secondo il modello di cui all'allegato VII.
- 28.4. Il contraente concede al revisore ogni diritto di accesso di cui all'articolo 25.

- 28.5. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere che il revisore sia sostituito, qualora considerazioni di cui non era a conoscenza al momento della firma del contratto mettano in dubbio l'indipendenza o gli standard professionali di tale revisore.

ARTICOLO 29. PAGAMENTO E INTERESSI SUL RITARDATO PAGAMENTO

- 29.1. I pagamenti sono effettuati in base a una delle due opzioni che seguono, come specificato nelle condizioni particolari.

Opzione 1: Contratto basato sugli onorari

L'amministrazione aggiudicatrice effettua i pagamenti al contraente con le seguenti modalità:

1. il pagamento di un primo prefinanziamento, se richiesto dal contraente, di importo pari al massimo al 20% del valore del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di una fattura, del contratto firmato da entrambe le parti e di una garanzia finanziaria se richiesta, come definita all'articolo 30;
2. ulteriori pagamenti intermedi semestrali, come indicato nelle condizioni particolari, entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di una fattura corredata di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento e di una relazione sulla verifica delle spese, previa approvazione di tali relazioni conformemente all'articolo 27;
3. le fatture devono essere pagate in modo tale che la somma degli importi versati non superi il 90% del valore massimo dell'appalto indicato all'articolo 3 del contratto, essendo il 10% l'importo minimo del pagamento del saldo finale;
4. il pagamento del saldo del valore finale del contratto dopo la verifica, fatto salvo il valore massimo dell'appalto indicato all'articolo 3 del contratto, previa deduzione degli importi già versati, entro 90 giorni dal ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di una fattura corredata della relazione finale sullo stato di avanzamento e di una relazione finale sulla verifica delle spese, fatta salva l'approvazione di tali relazioni conformemente all'articolo 27.

Opzione 2: Contratto con compenso forfettario

Se il contratto è di durata inferiore a due anni, l'amministrazione aggiudicatrice effettua i pagamenti al contraente secondo le modalità seguenti:

1. il pagamento di un prefinanziamento, se richiesto dal contraente, di importo pari al massimo al 40% del valore dell'appalto indicato all'articolo 3 del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di una fattura, del contratto firmato da entrambe le parti e di una garanzia finanziaria se richiesta, come definita all'articolo 30;
2. il pagamento del saldo del prezzo dell'appalto indicato all'articolo 3 del contratto entro 90 giorni dal ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di una fattura finale a cui è allegata la relazione finale sullo stato di avanzamento, fatta salva l'approvazione di detta relazione conformemente all'articolo 27.

Se il contratto ha una durata superiore a due anni e se il bilancio è suddiviso tra diversi risultati che l'amministrazione aggiudicatrice può approvare in totale indipendenza, l'amministrazione aggiudicatrice effettua i pagamenti al contraente secondo le modalità seguenti:

1. il pagamento di un prefinanziamento, se richiesto dal contraente, di importo pari al massimo al 40% del valore dell'appalto indicato all'articolo 3 del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di

una fattura, del contratto firmato da entrambe le parti e di una garanzia finanziaria se richiesta, come definita all'articolo 30;

2. un pagamento intermedio al termine di ogni 12 mesi di attuazione del contratto, di importo corrispondente ai risultati presentati, entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di una fattura corredata di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento, previa approvazione di tale relazione conformemente all'articolo 27;
3. le fatture devono essere pagate in modo tale che la somma degli importi versati non superi il 90% del valore massimo dell'appalto indicato all'articolo 3 del contratto, essendo il 10% l'importo minimo del pagamento del saldo finale;
4. il pagamento del saldo del prezzo dell'appalto indicato all'articolo 3 del contratto entro 90 giorni dal ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di una fattura finale a cui è allegata la relazione finale sullo stato di avanzamento, fatta salva l'approvazione di detta relazione conformemente all'articolo 27.

29.2. La data di pagamento è la data di addebito sul conto pagante. La fattura non è ricevibile se non sono soddisfatti uno o più requisiti essenziali. Fatto salvo quanto previsto alla clausola 36.2, l'amministrazione aggiudicatrice può interrompere la decorrenza di questo termine per qualsiasi parte dell'importo fatturato contestato dal responsabile del progetto comunicando al contraente che quella parte di fattura è inammissibile perché la somma in questione non è dovuta o perché la relativa relazione non può essere approvata e l'amministrazione aggiudicatrice ritiene necessario effettuare ulteriori controlli. In tali circostanze l'amministrazione aggiudicatrice non trattiene senza motivo le parti non controverse dell'importo fatturato, ma può chiedere chiarimenti, modifiche o ulteriori informazioni, che devono essere presentate entro 30 giorni dalla richiesta. Il calcolo dei termini di pagamento riprende a decorrere dalla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice riceve una fattura correttamente redatta. Se parte della fattura è contestata, l'importo non contestato della fattura non può essere trattenuto e deve essere versato secondo il calendario di pagamento fissato alla clausola 29.1.

29.3. Decorso il termine di cui sopra, il contraente, entro due mesi dalla data di ricevimento del ritardato pagamento, può richiedere gli interessi di mora:

- al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,
- al tasso di sconto applicato dalla banca centrale dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice, se i pagamenti sono nella moneta di quello Stato,

in vigore il primo giorno del mese di scadenza, più otto punti percentuali. Gli interessi di mora si calcolano sul periodo che intercorre tra la data (esclusa) del termine ultimo fissato per il pagamento e la data (inclusa) di addebito sul conto dell'amministrazione aggiudicatrice.

Tuttavia, gli interessi calcolati a norma del primo comma, qualora siano pari o inferiori a 200 EUR, sono versati al creditore soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

29.4. I pagamenti dovuti dall'amministrazione aggiudicatrice sono effettuati sul conto bancario indicato nel modulo di identificazione finanziaria compilato dal contraente. Un nuovo modulo di identificazione finanziaria va utilizzato per segnalare qualsiasi variazione di conto bancario e deve essere allegato alla fattura.

29.5. I pagamenti sono effettuati in euro o nella valuta nazionale, in base a quanto disposto nelle condizioni particolari. Le condizioni particolari fissano le condizioni amministrative o tecniche che regolano i prefinanziamenti, i pagamenti intermedi e/o i

pagamenti a saldo effettuati secondo le condizioni generali. Qualora il pagamento sia in euro, ai fini dell'accantonamento per le spese accessorie, le spese effettive sono convertite in euro al tasso di cambio pubblicato nella banca dati Infor-Euro il primo giorno lavorativo del mese della data della fattura. Se il pagamento è nella moneta nazionale, l'importo deve essere convertito nella moneta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella banca dati Infor-Euro il primo giorno lavorativo del mese in cui è effettuato il pagamento.

- 29.6. Riguardo ai contratti basati sugli onorari, alle fatture vanno allegate copie o estratti dei corrispondenti fogli di presenza approvati di cui alla clausola 24.2 per verificare l'importo fatturato relativo al contributo degli esperti in termini di tempo. Un giorno lavorato equivale ad almeno 7 ore lavorate. Per tutti gli esperti, ai fini della fatturazione, il relativo contributo in termini di tempo va arrotondato al primo numero intero di giorni lavorati.
- 29.7. Il pagamento del saldo finale è subordinato all'adempimento da parte del contraente di tutti gli obblighi relativi all'attuazione di tutte le fasi o le parti dei servizi e all'approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, della fase o della parte finale dei servizi stessi. Il pagamento del saldo viene effettuato solo dopo che la relazione finale sullo stato di avanzamento e il conto finale, come tali dichiarati, siano stati presentati dal contraente e approvati dall'amministrazione aggiudicatrice.
- 29.8. Gli obblighi di pagamento della Commissione europea ai sensi del contratto cessano al più tardi 18 mesi dopo il termine del periodo di attuazione delle prestazioni, a meno che il contratto sia risolto in conformità con le presenti condizioni generali.
- 29.9. Prima o invece di risolvere il contratto secondo quanto stabilito dall'articolo 36, l'amministrazione aggiudicatrice può sospendere i pagamenti in via precauzionale, senza darne preavviso.
- 29.10. Quando la procedura d'aggiudicazione o l'esecuzione del contratto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi imputabili al contraente, l'amministrazione aggiudicatrice può oltre alla possibilità di sospendere l'esecuzione del contratto ai sensi della clausola 35.2 nonché di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 36, rifiutare il pagamento e/o recuperare gli importi già versati, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.
- 29.11. In caso di risoluzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, la garanzia costituita per il prefinanziamento può essere immediatamente invocata per rimborsare il saldo del prefinanziamento ancora dovuto dal contraente, senza che il garante possa differirne il pagamento né sollevare obiezioni per qualsiasi motivo.

ARTICOLO 30. GARANZIA FINANZIARIA

- 30.1. Salvo diversamente previsto nelle condizioni particolari, il contraente deve fornire una garanzia finanziaria per l'intero importo del prefinanziamento. La garanzia finanziaria viene prestata nel formato specificato nel contratto e può essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno certificato, cauzione prestata da una società di assicurazione e/o di garanzia, lettera di credito irrevocabile oppure deposito in contanti presso l'amministrazione aggiudicatrice. Qualora la garanzia finanziaria debba essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno certificato o cauzione, essa viene rilasciata da una banca o società di garanzia e/o assicurazione che abbia l'approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Tale garanzia finanziaria rimane valida fino al relativo svincolo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della clausola 30.5 o della clausola 30.6, a seconda del caso. Se il contraente è un ente pubblico, può essere esentato dall'obbligo di presentare la garanzia finanziaria, sulla base di una valutazione del rischio.
- 30.2. La garanzia finanziaria è fornita sulla carta intestata dell'istituzione finanziaria secondo il modello riportato nell'allegato VI.

- 30.3. Qualora la garanzia finanziaria cessi di essere valida e il contraente non la ricostituisca, l'amministrazione aggiudicatrice può effettuare una trattenuta pari al prefinanziamento sui pagamenti futuri dovuti al contraente ai sensi del contratto, oppure può richiedere formalmente al contraente di costituire una nuova garanzia alle stesse condizioni della precedente. Qualora il contraente non presti una nuova garanzia, l'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto.
- 30.4. In caso di risoluzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, la garanzia finanziaria può essere immediatamente invocata per rimborsare il saldo di quanto ancora dovuto dal contraente all'amministrazione aggiudicatrice, senza che il garante possa differirne il pagamento né sollevare obiezioni per qualsiasi motivo.
- 30.5. Riguardo ai contratti basati sugli onorari, l'eventuale garanzia finanziaria è svincolata soltanto dopo che il relativo prefinanziamento è stato liquidato, conformemente alla clausola 29.1.
- 30.6. Per quanto concerne i contratti con compenso forfettario, la garanzia finanziaria deve rimanere valida fino all'effettuazione dell'ultimo pagamento.

ARTICOLO 31. RECUPERO DEI CREDITI DAL CONTRAENTE

- 31.1. Il contraente si impegna a restituire all'amministrazione aggiudicatrice eventuali somme pagate in eccesso rispetto all'importo finale dovuto prima del termine ultimo indicato nella nota di addebito, che è di 45 giorni dall'emissione della stessa.
- 31.2. Qualora il contraente non effettui il rimborso entro il termine ultimo di cui sopra, l'amministrazione aggiudicatrice può (salvo che il contraente sia una pubblica amministrazione o un ente pubblico di uno Stato membro dell'Unione europea) maggiorare le somme dovute applicando interessi di mora:
- (a) al tasso di sconto applicato dalla banca centrale dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice, se i pagamenti sono nella moneta di quello Stato,
 - (b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,

in vigore il primo giorno del mese di scadenza, più otto punti percentuali. Gli interessi di mora si calcolano sul periodo che intercorre tra la data del termine ultimo per il pagamento e la data del pagamento effettivo. Eventuali pagamenti parziali sono imputati in primo luogo agli interessi di mora così stabiliti.

- 31.3. Gli importi da restituire all'amministrazione aggiudicatrice possono essere compensati a fronte di qualsiasi importo dovuto al contraente. Ciò non pregiudica il diritto delle parti di concordare il pagamento a rate.
- 31.4. Le spese bancarie sostenute per il rimborso degli importi dovuti all'amministrazione aggiudicatrice sono interamente a carico del contraente.
- 31.5. Ferma restando la prerogativa dell'amministrazione aggiudicatrice, se necessario, l'Unione europea può, in qualità di donatore, procedere al recupero con qualsiasi mezzo.

ARTICOLO 32. REVISIONE DEI PREZZI

- 32.1. Salvo diversamente disposto dalle condizioni particolari, il contratto è a prezzo fisso e non rivedibile.

ARTICOLO 33. PAGAMENTI A FAVORE DI TERZI

- 33.1. Gli ordini di pagamento a favore di terzi possono essere eseguiti solo in seguito a una cessione effettuata a norma dell'articolo 3. La cessione deve essere comunicata all'amministrazione aggiudicatrice.
- 33.2. La responsabilità della comunicazione dei beneficiari della cessione incombe solo al contraente.
- 33.3. In caso di pignoramento giuridicamente vincolante della proprietà del contraente che riguarda pagamenti dovutigli ai sensi del contratto e fatto salvo il termine ultimo stabilito all'articolo 29, per riprendere i pagamenti al contraente l'amministrazione aggiudicatrice dispone di un termine di 30 giorni a decorrere dalla data in cui viene informata della definitiva rimozione dell'ostacolo al pagamento.

VIOLAZIONE, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 34. VIOLAZIONE DEL CONTRATTO

- 34.1. Una parte commette violazione del contratto quando non adempie i propri obblighi conformemente alle disposizioni del contratto.
- 34.2. In caso di violazione contrattuale, la parte lesa ha diritto ai seguenti rimedi:
 - a) risarcimento dei danni; e/o
 - b) risoluzione del contratto.
- 34.3. Il risarcimento può consistere in:
 - a) un indennizzo; oppure
 - b) una penale.
- 34.4. Se il contraente non adempie i suoi obblighi conformemente alle disposizioni del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, fatto salvo il suo diritto ai sensi della clausola 34.2, ha diritto anche ai seguenti rimedi:
 - a) sospensione dei pagamenti; e/o
 - b) riduzione o recupero dei pagamenti in proporzione all'entità dell'inadempimento.
- 34.5. Se ha diritto a un risarcimento, l'amministrazione aggiudicatrice può detrarre la somma corrispondente dagli importi dovuti al contraente oppure può avvalersi dell'opportuna garanzia.
- 34.6. L'amministrazione aggiudicatrice ha diritto al risarcimento di qualsiasi danno rivelatosi dopo il completamento del contratto ai sensi della legge che regola il contratto stesso.

ARTICOLO 35. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

- 35.1. Il contraente, su ordine dell'amministrazione aggiudicatrice, sospende l'esecuzione del contratto o di una sua parte per il periodo o i periodi e nel modo in cui l'amministrazione aggiudicatrice ritenga necessario. La sospensione ha effetto alla data in cui il contraente riceve l'ordine o in una data successiva se così stabilito nell'ordine stesso.
- 35.2. Sospensione del contratto in caso di presunti errori sostanziali o irregolarità o frodi. Il contratto può essere sospeso al fine di verificare se presunti errori sostanziali o irregolarità o frodi sono stati commessi nel corso della procedura di aggiudicazione dell'appalto o nell'esecuzione del contratto. Se essi non sono confermati, l'esecuzione dell'appalto riprende quanto prima.
- 35.3. Durante il periodo di sospensione, il contraente deve adottare le misure di protezione necessarie.

- 35.4. Le spese supplementari sostenute in relazione a tali misure di protezione possono essere aggiunte al prezzo del contratto, a meno che:
- a) sia previsto altrimenti nel contratto; oppure
 - b) tale sospensione sia necessaria a motivo di alcune violazioni o inadempienze del contraente; oppure
 - c) i presunti errori sostanziali o irregolarità o frodi di cui alla clausola 35.2 siano confermati e imputabili al contraente.
- 35.5. Il contraente ha diritto alle maggiorazioni del prezzo del contratto soltanto se, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine di sospendere l'esecuzione del contratto, provvede a comunicare al responsabile del progetto la propria intenzione di presentarne richiesta.
- 35.6. L'amministrazione aggiudicatrice, dopo aver consultato il contraente, determina le maggiorazioni del prezzo del contratto e/o la proroga del periodo di esecuzione da concedere al contraente con riferimento a tale richiesta che l'amministrazione aggiudicatrice ritiene eque e ragionevoli.
- 35.7. L'amministrazione aggiudicatrice deve, il più presto possibile, ordinare al contraente di riprendere l'esecuzione del contratto sospeso oppure comunicare al contraente la risoluzione del contratto. Qualora il periodo di sospensione sia superiore a 180 giorni e la sospensione non sia dovuta a violazione o inadempienza del contraente, quest'ultimo può, mediante comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice, chiedere l'autorizzazione di riprendere l'esecuzione del contratto entro 30 giorni o di risolvere il contratto.

ARTICOLO 36. RISOLUZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

- 36.1. L'amministrazione aggiudicatrice può in qualsiasi momento e con effetto immediato, alle condizioni della clausola 36.8, risolvere il contratto, fermo restando quanto previsto alla clausola 36.2.
- 36.2. Salvo disposizioni contrarie delle presenti condizioni generali, l'amministrazione aggiudicatrice può, con preavviso di sette giorni al contraente, risolvere il contratto al verificarsi di una delle seguenti circostanze, ossia qualora:
- (a) il contraente è gravemente inadempiente per inosservanza dei propri obblighi contrattuali;
 - (b) il contraente non si conformi entro un ragionevole lasso di tempo alla richiesta del responsabile del progetto di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettano gravemente la corretta e puntuale prestazione dei servizi;
 - (c) il contraente rifiuti o trascuri di eseguire un ordine amministrativo emesso dal responsabile del progetto;
 - (d) il contraente ceda il contratto o lo subappalti senza l'autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - (e) il contraente sia in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, oppure sia in corso a suo carico un procedimento di questo tipo;
 - (f) intervenga una modifica organizzativa che comporti una variazione della personalità giuridica, della natura o del controllo del contraente, a meno che tale modifica sia registrata in un addendum al contratto;
 - (g) si verifichi qualsiasi altra incapacità giuridica che impedisca l'esecuzione del contratto;

- (h) il contraente non fornisca la garanzia o l'assicurazione richieste o la persona che fornisce la precedente garanzia o assicurazione non sia in grado di rispettare i propri impegni;
 - (i) il contraente, in ambito professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - (j) nei confronti del contraente sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o per ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - (k) il contraente, in esecuzione di un altro contratto finanziato dal bilancio dell'UE/dal FES, è stato dichiarato in grave violazione del contratto;
 - (l) dopo l'aggiudicazione del contratto, la procedura di appalto o l'esecuzione del contratto dimostrino di essere state oggetto di errori sostanziali, di irregolarità o di frode;
 - (m) la procedura di aggiudicazione dell'appalto o l'esecuzione di un altro contratto finanziato dal bilancio dell'UE/dal FES si riveli inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, i quali potrebbero influire sull'esecuzione del presente contratto;
 - (n) il contraente ometta di conservare la registrazione del contratto per un periodo di 7 anni dopo l'ultimo pagamento effettuato ai sensi del contratto;
 - (o) il contraente non adempia la propria obbligazione in conformità dell'articolo 8 e dell'articolo 9;
 - (p) il contraente non sia in grado di fornire l'adeguata sostituzione di un esperto, la cui assenza pregiudica la corretta esecuzione del contratto.
- 36.3. La risoluzione lascia impregiudicati ogni altro diritto o potere dell'amministrazione aggiudicatrice e del contraente derivanti dal contratto. L'amministrazione aggiudicatrice può in seguito completare personalmente i servizi o stipulare altri contratti con terzi a spese del contraente. La responsabilità del contraente per ritardi nel completamento cessa immediatamente con la risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ma rimangono impregiudicate eventuali responsabilità precedenti ai sensi del contratto stesso.
- 36.4. Alla risoluzione del contratto o dopo averne ricevuto comunicazione, il contraente prende immediatamente gli opportuni provvedimenti per concludere prontamente e correttamente i servizi, riducendo le spese al minimo.
- 36.5. Al più presto dopo la risoluzione, il responsabile del progetto certifica il valore dei servizi e tutti gli importi dovuti al contraente alla data della risoluzione.
- 36.6. L'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a effettuare ulteriori pagamenti al contraente fintantoché i servizi non sono completati. Una volta completati i servizi, l'amministrazione aggiudicatrice recupera dal contraente le eventuali spese supplementari inerenti al completamento dei servizi, oppure versa l'eventuale saldo ancora dovuto al contraente.
- 36.7. Se risolve il contratto ai sensi della clausola 36.2, l'amministrazione aggiudicatrice ha diritto, in aggiunta alle spese supplementari inerenti al completamento delle prestazioni e fatti salvi gli altri rimedi previsti dal contratto, di recuperare dal contraente le perdite eventualmente subite fino al valore dei servizi che non sono stati completati in maniera soddisfacente, tranne se altrimenti stabilito nelle condizioni particolari.
- 36.8. Qualora la risoluzione non sia la conseguenza di un'azione o di un'omissione del contraente, di un caso di forza maggiore o di altre circostanze indipendenti dall'amministrazione aggiudicatrice, il contraente può chiedere il risarcimento delle perdite subite, oltre agli importi che gli sono dovuti per le attività svolte.

- 36.9. Il presente contratto è automaticamente risolto se da esso non è scaturito alcun pagamento nei tre anni successivi alla firma di entrambe le parti.

ARTICOLO 37. RISOLUZIONE DA PARTE DEL CONTRAENTE

- 37.1. Il contraente, con preavviso di 14 giorni all'amministrazione aggiudicatrice, può risolvere il contratto se l'amministrazione aggiudicatrice:
- (a) omette per oltre 120 giorni di pagare al contraente gli importi dovuti dopo la scadenza del termine ultimo di cui all'articolo 29; oppure
 - (b) persiste nel non ottemperare ai propri obblighi contrattuali dopo ripetuti solleciti; oppure
 - (c) sospende la prestazione dei servizi o di parte di essi per oltre 90 giorni, per motivi non specificati nel contratto o non imputabili a inadempimento o violazione del contratto da parte del contraente.
- 37.2. Tale risoluzione lascia impregiudicato ogni altro diritto dell'amministrazione aggiudicatrice e del contraente ai sensi del contratto.
- 37.3. In caso di risoluzione per uno dei motivi sopraindicati, l'amministrazione aggiudicatrice indennizza il contraente per le perdite o per i danni eventualmente subiti da quest'ultimo. L'ammontare di tale ulteriore pagamento non deve rendere il totale dei pagamenti superiore all'importo indicato all'articolo 3 del contratto.

ARTICOLO 38. FORZA MAGGIORE

- 38.1. Nessuna parte è considerata inadempiente né si ritiene che essa abbia violato i propri obblighi contrattuali qualora l'adempimento di tali obblighi sia impedito da circostanze di forza maggiore verificatesi dopo la data della comunicazione dell'aggiudicazione o la data di efficacia del contratto.
- 38.2. Il concetto di forza maggiore, come qui utilizzato, contempla eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere superati con l'ordinaria dovuta diligenza quali calamità naturali, gli scioperi, le serrate o altre vertenze di lavoro, gli atti terroristici, le guerre anche non dichiarate, i blocchi, le insurrezioni, i disordini, le epidemie, gli smottamenti, i terremoti, le tempeste, i fulmini, le inondazioni, le interruzioni di strade o ferrovie per erosione dovuta alle acque, le perturbazioni dell'ordine pubblico, le esplosioni. Una decisione dell'Unione europea di sospendere la cooperazione con lo Stato beneficiario è considerata caso di forza maggiore quando implica la sospensione del finanziamento del contratto.
- 38.3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 e all'articolo 36, il contraente non è tenuto a versare penali né a rispondere della risoluzione per inadempimento o violazione del contratto, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre inadempienze ai propri obblighi contrattuali siano dovuti a forza maggiore. Analogamente, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29 e all'articolo 37, l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a versare interessi per ritardi nei pagamenti, per la mancata esecuzione o per la risoluzione del contratto da parte del contraente per inadempienza, se e nella misura in cui i ritardi o altre inadempienze dell'amministrazione aggiudicatrice siano dovuti a forza maggiore.
- 38.4. Qualora una delle parti ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore che rischia di compromettere l'adempimento dei propri obblighi, essa ne dà tempestiva comunicazione all'altra parte e al responsabile del progetto, fornendo informazioni circa la natura, la durata prevedibile e i probabili effetti di tale situazione. Salvo istruzioni scritte contrarie del responsabile del progetto, il contraente continua ad adempiere ai propri obblighi contrattuali nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile e ricerca ogni ragionevole mezzo alternativo per far fronte agli obblighi che la situazione di forza

maggiore non gli impedisce di adempiere. Il contraente mette in atto i mezzi alternativi soltanto se ha ricevuto istruzioni in tal senso dal responsabile del progetto.

- 38.5. Per i contratti basati sugli onorari, qualora il contraente sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni del responsabile del progetto o per servirsi di mezzi alternativi ai sensi della clausola 38.4, l'ammontare di tali spese dev'essere certificato dal responsabile del progetto.
- 38.6. Qualora si sia verificata una situazione di forza maggiore ed essa perduri per un periodo di 180 giorni, indipendentemente da eventuali proroghe dei termini di completamento del contratto ottenute dal contraente a tale titolo, ciascuna parte ha diritto di risolvere il contratto dando un preavviso di 30 giorni all'altra parte. Qualora, alla scadenza del termine di 30 giorni, la situazione di forza maggiore persista, il contratto viene risolto e, ai sensi della legge che disciplina il contratto, le parti sono liberate dall'obbligo dell'ulteriore esecuzione di quest'ultimo.

ARTICOLO 39. DECESSO

- 39.1. Qualora il contraente sia una persona fisica, il contratto è automaticamente risolto in caso di decesso della medesima. L'amministrazione aggiudicatrice, tuttavia, esamina l'eventuale proposta degli eredi o degli aventi diritto che esprimono la propria intenzione di proseguire il contratto.
- 39.2. Qualora siano più persone fisiche a svolgere le funzioni di contraente, nel caso di decesso di una o più di loro, le parti redigono di comune accordo una relazione sullo stato di avanzamento dell'appalto e l'amministrazione aggiudicatrice decide sull'opportunità di risolvere o di proseguire il contratto secondo l'impegno assunto dai superstiti ed eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto.
- 39.3. Nei casi di cui alle clausole 39.1 e 39.2, l'intenzione di continuare l'esecuzione del contratto dev'essere comunicata dagli interessati all'amministrazione aggiudicatrice entro 15 giorni dalla data del decesso. La decisione dell'amministrazione aggiudicatrice è comunicata agli interessati entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
- 39.4. Tali persone sono responsabili congiuntamente e solidalmente della corretta attuazione del contratto nella stessa misura del contraente deceduto. La prosecuzione del contratto è soggetta alle norme relative alla costituzione di qualsiasi forma di garanzia prevista dal contratto.

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DIRITTO APPLICABILE

ARTICOLO 40. COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 40.1. Le parti compiono ogni sforzo per comporre amichevolmente eventuali controversie relative al contratto che possono sorgere tra loro.
- 40.2. Una volta sorta la controversia, una parte ne dà comunicazione all'altra parte, illustrando la propria posizione al riguardo e la soluzione che essa auspica e chiedendo una composizione amichevole. L'altra parte è tenuta a rispondere a tale richiesta entro 30 giorni, dichiarando la propria posizione al riguardo. Salvo diversamente concordato dalle parti, il termine massimo stabilito per raggiungere una composizione amichevole è di 120 giorni dalla data della comunicazione con la quale è stata richiesta tale procedura. La procedura di composizione amichevole si ritiene fallita qualora una parte non concordi con la richiesta dell'altra in tal senso oppure non risponda a tale richiesta nel termine previsto ovvero, ancora, non si arrivi ad alcuna composizione amichevole entro il termine massimo.
- 40.3. In assenza di composizione amichevole, una parte può trasmettere all'altra la richiesta di composizione mediante conciliazione di terzi. La Commissione europea, nell'eventualità

in cui non sia una delle parti del contratto, può essere invitata ad intervenire in veste di conciliatore. L'altra parte è tenuta a rispondere alla richiesta di conciliazione entro 30 giorni. Salvo diversamente concordato dalle parti, il termine massimo stabilito per ottenere una composizione mediante conciliazione è di 120 giorni dalla data della comunicazione con la quale è stata richiesta tale procedura. La procedura di composizione mediante conciliazione si ritiene fallita qualora una parte non concordi con la richiesta dell'altra in tal senso oppure non risponda a tale richiesta nel termine previsto ovvero, ancora, non si arrivi ad alcuna composizione mediante conciliazione entro il termine massimo.

- 40.4. In caso di insuccesso della procedura di composizione amichevole e, se richiesta, della procedura di composizione mediante conciliazione, ciascuna delle parti può chiedere che sulla controversia decida un giudice nazionale o un organismo arbitrale, come indicato nelle condizioni particolari.

ARTICOLO 41. DIRITTO APPLICABILE

- 41.1. Il presente contratto è disciplinato dal diritto dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice o, se l'amministrazione aggiudicatrice è la Commissione europea, dal diritto dell'Unione europea, eventualmente integrato dal diritto belga.

PROTEZIONE DEI DATI

ARTICOLO 42. PROTEZIONE DEI DATI

- 42.1. I dati personali figuranti nel contratto sono trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati sono trattati unicamente ai fini dell'esecuzione, della gestione e del controllo del contratto, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, fatta salva l'eventuale trasmissione agli organismi incaricati delle attività di controllo e degli accertamenti a norma del diritto dell'Unione. Il contraente ha il diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché il diritto di chiederne la rettifica qualora risultino inesatti o incompleti. Per ogni eventuale domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, il contraente può rivolgersi all'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente ha il diritto di ricorrere in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati.
- 42.2. Ove il contratto richieda il trattamento di dati personali, il contraente può agire solo con la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare in riferimento alle finalità del trattamento, alle categorie di dati che possono essere trattati, ai destinatari dei dati e agli strumenti a disposizione degli interessati per esercitare i loro diritti.
- 42.3. I dati sono considerati riservati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Il contraente limita l'accesso ai dati al personale strettamente necessario per l'esecuzione, la gestione e il controllo del contratto.
- 42.4. Il contraente si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative di sicurezza per affrontare i rischi intrinseci al trattamento e alla natura dei dati personali in questione, al fine di:
- a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:

- aa) qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
- ab) qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
- ac) evitare che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di trattamento dei dati avvalendosi d'infrastrutture destinate alla trasmissione dei dati;
- b) assicurare che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere solo ai dati personali cui si riferisce il loro diritto di accesso;
- c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, in quale momento e a chi;
- d) assicurare che per i trattamenti di dati personali effettuati per conto di terzi possano valere solo le modalità prescritte dall'istituzione o dall'organismo contraente;
- e) assicurare che nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze connesse alla protezione dei dati.

* * *